

PARTE PRIMA

Sezione I

LEGGI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 4 febbraio 2022, n. 1.

Istituzione del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità.

L'Assemblea legislativa ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

(Istituzione del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità)

1. È istituito presso la Giunta regionale il Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità, di seguito denominato Garante, al fine di assicurare il rispetto della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall'Italia con la legge 3 marzo 2009, n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità), e della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).

2. Il Garante svolge la propria attività in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico e funzionale. Il Garante ha diritto di ottenere dagli uffici regionali e da quelli di enti, istituti e società a partecipazione regionale, le informazioni necessarie all'esercizio delle proprie funzioni. Il Garante è tenuto alla riservatezza in ordine alle informazioni e ai dati acquisiti.

Art. 2

(Destinatari)

1. Il Garante tutela i diritti delle persone con disabilità residenti, domiciliate anche temporaneamente o aventi stabile dimora sul territorio regionale, la cui condizione di handicap è stata accertata ai sensi della l. 104/1992.

Art. 3

(Funzioni del Garante)

1. Il Garante provvede:

a) all'affermazione del pieno rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà e di autonomia della persona con disabilità, promuovendone la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società;

b) a proporre alla Giunta regionale azioni volte alla piena accessibilità dei servizi e delle prestazioni per la prevenzione, cura e riabilitazione richiesti dalle condizioni di salute, alla tutela giuridica ed economica della persona con disabilità e alla piena inclusione sociale;

c) a promuovere ogni attività diretta a sviluppare la conoscenza della normativa in materia e dei relativi strumenti di tutela, in collaborazione con gli enti territoriali competenti e con le associazioni delle persone con disabilità;

d) ad agevolare la piena inclusione scolastica degli alunni disabili, in modo particolare di quelli che vivono in contesti sociali a rischio di esclusione, in collaborazione con enti locali e istituzioni scolastiche;

e) a raccogliere le segnalazioni in merito alle violazioni dei diritti delle persone con disabilità per sollecitare le amministrazioni competenti a realizzare interventi adeguati per rimuovere le cause che ne impediscono la tutela e il rispetto;

f) ad assicurare il rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini con disabilità, attraverso la promozione di azioni positive in raccordo con il Centro per le pari opportunità e con la Consigliera di parità regionale;

g) ad essere un punto di riferimento istituzionale per le persone con disabilità che sono oggetto di maltrattamenti, abusi o fenomeni di bullismo e cyberbullismo;

h) a promuovere tramite gli opportuni canali di comunicazione e d'informazione la sensibilizzazione sui temi dei diritti, delle garanzie e delle opportunità per le persone con disabilità;

i) a facilitare il sostegno tecnico e legale agli operatori dei servizi sociali anche proponendo alla Giunta regionale lo svolgimento di attività di formazione e aggiornamento sul tema della promozione dei diritti delle persone con disabilità;

l) a segnalare agli organi competenti interventi sostitutivi in caso di inadempienza o gravi ritardi nell'azione degli enti locali a tutela dei disabili;

m) a promuovere il ruolo del disability manager, al fine di agevolare un processo di cambiamento del mercato del lavoro e delle realtà aziendali sempre più orientato alla valorizzazione, all'autodeterminazione e all'autonomia delle persone con disabilità;

n) a formulare proposte e pareri su atti normativi e di indirizzo che riguardano le disabilità, di competenza della Regione e degli enti locali;

o) ad effettuare visite negli uffici pubblici o nelle sedi di servizi aperti al pubblico, nonché presso le strutture residenziali e semiresidenziali pubbliche e private convenzionate, al fine di valutare l'assenza di barriere architettoniche.

2. Il Garante per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1:

a) collabora con l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, di cui all'articolo 3 della l. 18/2009, e con l'Osservatorio regionale sulla condizione delle persone con disabilità, di cui all'articolo 352 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali);

b) si confronta e collabora, nelle materie di propria competenza, con gli altri Garanti regionali e con il Difensore civico regionale;

c) riceve, tramite apposita sezione del sito istituzionale della Regione, segnalazioni in merito a violazioni dei diritti delle persone con disabilità;

d) segnala alle amministrazioni competenti l'inosservanza delle disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), da parte dei datori di lavoro pubblici e privati o da parte di coloro che risultano essere aggiudicatari di appalti pubblici ai sensi dell'articolo 17 della l. 68/1999;

e) svolge attività di informazione nei riguardi dei soggetti che hanno subito discriminazioni determinate dalla loro condizione di disabilità, ai sensi dell'articolo 2 della legge 1 marzo 2006, n. 67 (Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni).

3. Il Garante collabora con le associazioni delle persone con disabilità, con la Giunta regionale, con l'Assemblea legislativa e con tutte le loro articolazioni.

Art. 4

(Designazione e nomina del Garante)

1. Il Garante è designato dall'Assemblea legislativa mediante elezione a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2. Il Garante è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, dura in carica cinque anni e non può essere riconfermato. Alla scadenza del mandato, rimane in carica fino alla nomina del successore e comunque per un tempo non superiore a novanta giorni, entro il quale deve concludersi il procedimento della nomina del nuovo Garante.

3. Il Garante è scelto tra persone di comprovata competenza e professionalità con esperienza nel campo delle politiche sociali ed educative o che si siano comunque distinte in attività di impegno sociale, con particolare riguardo ai temi della disabilità.

Art. 5

(Cause di esclusione e incompatibilità del Garante)

1. Non possono presentare proposte di candidatura per la nomina alla carica di Garante coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 3 della legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi).

2. Al Garante si applicano le incompatibilità previste all'articolo 3 bis della l.r. 11/1995 e il divieto di cumulo di incarichi previsto all'articolo 4 della medesima legge regionale.

3. La carica di Garante è incompatibile con l'esercizio, durante il mandato, di qualsiasi attività che possa configurare conflitto di interesse con le attribuzioni proprie dell'incarico.

4. Fermo restando quanto previsto all'articolo 3 della l.r. 11/1995, il conferimento dell'incarico di Garante a personale regionale o di altri enti dipendenti o comunque controllati dalla Regione ne determina il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto di lavoro. Il periodo di aspettativa è utile al fine del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio.

Art. 6

(Trattamento economico del Garante)

1. Al Garante è attribuita un'indennità mensile pari al venti per cento dell'indennità mensile lorda spettante ai consiglieri regionali.

2. Al Garante spetta il trattamento di missione nella misura prevista per i dirigenti regionali, qualora debba recarsi fuori sede per ragioni connesse all'esercizio delle proprie funzioni.

Art. 7
(Norma di rinvio)

1. Per tutto quanto non espressamente previsto in ordine alla disciplina della nomina, decadenza dall'incarico, sostituzione e revoca del Garante trovano applicazione le disposizioni di cui alla l.r. 11/1995 in quanto compatibili.

Art. 8
(Ufficio del Garante e relazione annuale)

1. Il Garante si avvale, per lo svolgimento delle proprie funzioni, delle risorse umane ed infrastrutturali messe a disposizione dalla Giunta regionale, sentito il Garante stesso. Il Garante, con proprio atto, disciplina le modalità organizzative interne.

2. Il Garante, mediante una relazione esplicativa da trasmettere al Presidente dell'Assemblea legislativa entro il 31 marzo di ogni anno, riferisce all'Assemblea legislativa almeno una volta all'anno sull'attività svolta. La relazione deve contenere, in particolare, gli interventi realizzati, i risultati raggiunti, le collaborazioni instaurate con i soggetti istituzionali, le criticità emerse e le esigenze prioritarie di promozione e tutela dei diritti rilevate.

3. L'Assemblea legislativa esamina la relazione di cui al comma 2 ed adotta le eventuali proposte di risoluzioni recanti indirizzi e ulteriori misure e interventi ritenuti necessari.

4. La relazione è pubblicata integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione ed è consultabile nell'apposita sezione del sito istituzionale della Regione dedicata al Garante unitamente ai materiali documentali e informativi connessi alla funzione.

Art. 9
(Norma finanziaria)

1. Per l'attuazione della presente legge, è autorizzata a decorrere dal 2022 la spesa annua di euro 20.000,00 alla Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 02 "Interventi per la disabilità", Titolo 1 del bilancio regionale di previsione.

2. Per gli anni 2022 e 2023 la copertura finanziaria della spesa di cui al comma 1 è assicurata mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti della Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 01 "Fondo di riserva", Titolo 1.

3. Per gli esercizi finanziari successivi, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito degli stanziamenti di spesa della Missione 12, Programma 02, Titolo 1 annualmente previsti dalla legge di approvazione del bilancio.

4. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui al comma 2 al bilancio regionale di previsione sia in termini di competenza che di cassa.

Art. 10
(Disposizione transitoria)

1. L'avvio del procedimento di nomina del Garante deve avvenire entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Data a Perugia, 4 febbraio 2022

TESEI

LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge:

- di iniziativa dei consiglieri Peppucci, Fioroni, Mancini, Carissimi, Pastorelli, Rondini e Nicchi, depositata alla Presidenza dell'Assemblea legislativa il 29 ottobre 2020, atto consiliare n. 521 (XI Legislatura);
- assegnato per il parere alla III Commissione consiliare permanente “Sanità e servizi sociali”, con competenza in sede redigente, in data 29 ottobre 2020;
- testo licenziato dalla III Commissione consiliare permanente in data 11 novembre 2021, con parere e relazione illustrata oralmente dalla consigliera Peppucci (Atto n. 521/BIS);
- esaminato ed approvato dall'Assemblea legislativa nella seduta del 26 gennaio 2022, deliberazione n. 215.

AVVERTENZA – Il testo della legge viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dalla Direzione Risorse, Programmazione, Cultura, Turismo - Servizio Segreteria di Giunta, Attività legislativa, BUR - Sezione Promulgazione leggi ed emanazione atti del Presidente. Nomine, persone giuridiche, volontariato, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 26 giugno 2012, n. 9, al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE

Note all'art. 1, comma 1:

- La legge 3 marzo 2009, n. 18, recante “Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità”, è pubblicata nella G.U. 14 marzo 2009, n. 61.
- La legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante “Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”, è pubblicata nel S.O. alla G.U. 17 febbraio 1992, n. 39.

Nota all'art. 2:

- Per la legge regionale 5 febbraio 1992, n. 104, si vedano le note all'art. 1, comma 1.

Note all'art. 3, comma 2, lett. a), d) ed e):

- Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18 (si vedano le note all'art. 1, comma 1), come modificato dal decreto legge 12 luglio 2018, n. 86 (in G.U. 12 luglio 2018, n. 160), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97 (in G.U. 14 agosto 2018, n. 188):

«Art. 3.

Istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità

1. Allo scopo di promuovere la piena integrazione delle persone con disabilità, in attuazione dei principi sanciti dalla Convenzione di cui all'articolo 1, nonché dei principi indicati nella legge 5 febbraio 1992, n. 104, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, di seguito denominato “Osservatorio”.

2. L'Osservatorio è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dal Ministro delegato per la famiglia e le disabilità. I componenti dell'Osservatorio sono nominati, in numero non superiore a quaranta, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per la pubblica amministrazione, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati la composizione, l'organizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio, prevedendo che siano rappresentate le amministrazioni centrali coinvolte nella definizione e nell'attuazione di politiche in favore delle persone con disabilità, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le autonomie locali, gli Istituti di previdenza, l'Istituto nazionale di statistica, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori, dei pensionati e dei datori di lavoro, le associazioni nazionali maggiormente rappresentative delle persone con disabilità e le organizzazioni rappresentative del terzo settore operanti nel campo della disabilità. L'Osservatorio è integrato, nella sua composizione, con esperti di comprovata esperienza nel campo della disabilità in numero pari a cinque.

4. L'Osservatorio dura in carica tre anni ed è prorogabile con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la medesima durata.

5. L'Osservatorio ha i seguenti compiti:

- a) promuovere l'attuazione della Convenzione di cui all'articolo 1 ed elaborare il rapporto dettagliato sulle misure adottate di cui all'articolo 35 della stessa Convenzione, in raccordo con il Comitato interministeriale dei diritti umani;
- b) predisporre un programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità, in attuazione della legislazione nazionale e internazionale;
- c) promuovere la raccolta di dati statistici che illustrino la condizione delle persone con disabilità, anche con riferimento alle diverse situazioni territoriali;
- d) predisporre la relazione sullo stato di attuazione delle politiche sulla disabilità, di cui all'articolo 41, comma 8, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dal comma 8 del presente articolo;
- e) promuovere la realizzazione di studi e ricerche che possano contribuire ad individuare aree prioritarie verso cui indirizzare azioni e interventi per la promozione dei diritti delle persone con disabilità.

6. Al funzionamento dell'Osservatorio è destinato uno stanziamento annuo di 500.000 euro, per gli anni dal 2009 al 2014. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

8. All'articolo 41, comma 8, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, le parole: “entro il 15 aprile di ogni anno” sono

sostituite dalle seguenti: “ogni due anni, entro il 15 aprile.».

- La legge regionale 9 aprile 2015, n. 11, recante “Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali” (pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 15 aprile 2015, n. 21), è stata modificata ed integrata con leggi regionali: 11 aprile 2016, n. 5 (in S.S. al B.U.R. 13 aprile 2016, n. 17), 28 luglio 2016, n. 9 (in S.S. n. 2 al B.U.R. 29 luglio 2016, n. 35), 17 agosto 2016, n. 10 (in S.O. al B.U.R. 19 agosto 2016, n. 39), 29 dicembre 2016, n. 18 (in S.S. n. 3 al B.U.R. 30 dicembre 2016, n. 64), 24 novembre 2017, n. 17 (in S.O. al B.U.R. 29 novembre 2017, n. 52), 28 dicembre 2017, n. 20 (in S.S. n. 3 al B.U.R. 29 dicembre 2017, n. 57), 16 novembre 2018, n. 9 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 21 novembre 2018, n. 61), 27 dicembre 2018, n. 12 (in S.S. n. 1 al B.U.R. 28 dicembre 2018, n. 68), 27 dicembre 2018, n. 14 (in S.S. n. 3 al B.U.R. 28 dicembre 2018, n. 68), 1 agosto 2019, n. 6 (in S.S. al B.U.R. 5 agosto 2019, n. 39), 20 marzo 2020, n. 2 (in S.S. n. 2 al B.U.R. 25 marzo 2020, n. 20) e 8 marzo 2021, n. 3 (in S.S. n. 1 al B.U.R. 10 marzo 2021, n. 16).
Il testo dell’art. 352 è il seguente:

«Art. 352

Osservatorio regionale sulla condizione delle persone con disabilità.

1. È istituito presso la Giunta regionale l'Osservatorio regionale sulla condizione delle persone con disabilità in attuazione dei principi sanciti dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo Opzionale fatta a New York il 13 dicembre 2006) per la promozione della piena integrazione delle persone con disabilità.
 2. L'Osservatorio di cui al comma 1 svolge funzioni di promozione e sostegno alle politiche inclusive in materia di disabilità nel rispetto dei principi sanciti in materia a livello nazionale ed europeo, di interlocuzione e concorso nelle azioni interistituzionali sui temi della disabilità, nonché di confronto con le azioni attivate con le altre regioni.
 3. L'Osservatorio di cui al comma 1 ha i seguenti compiti:
 - a) studio e analisi sulla condizione delle persone con disabilità e delle loro famiglie e le conseguenti azioni volte a garantire i diritti sanciti dalla Convenzione ONU;
 - b) rilevazione dei servizi e degli interventi a favore delle persone con disabilità ed analisi della corrispondenza dei medesimi con la piena soddisfazione dei diritti della Convenzioni ONU;
 - c) studio e analisi della qualità dei servizi erogati a favore delle persone con disabilità e delle loro famiglie sulla base degli standard definiti;
 - d) formulazione di pareri e proposte agli organi regionali in materia di disabilità;
 - e) promozione della conoscenza dei diritti delle persone con disabilità e delle loro famiglie anche promuovendo l'attivazione di forme di collaborazione con il mondo della scuola e del lavoro e azioni di sensibilizzazione della società civile.
 4. L'Osservatorio di cui al comma 1 è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale, dura in carica tre anni ed è di riferimento per l'Assessorato competente in materia di servizi sociali. L'Osservatorio è composto da:
 - a) Presidente della Giunta regionale o suo delegato in qualità di presidente;
 - b) Presidente dell'Unione Province Italiane (UPI) Umbria o suo delegato;
 - c) Presidente dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) Umbria o suo delegato;
 - d) cinque membri in rappresentanza delle associazioni maggiormente rappresentative a livello regionale delle persone con disabilità e delle loro famiglie;
 - e) un membro in rappresentanza del Forum Terzo Settore - Umbria;
 - f) un membro nominato congiuntamente dalle Aziende USL.
 5. Possono essere invitati a partecipare ai lavori dell'Osservatorio soggetti in rappresentanza della sede regionale INPS e dell'Ufficio scolastico regionale.
 6. Ai lavori dell'Osservatorio possono partecipare, su invito del Presidente, referenti tecnici regionali con riferimento alle seguenti aree: sociale, sanità, mobilità, istruzione, formazione e lavoro.
 7. La Giunta regionale individua le associazioni maggiormente rappresentative a livello regionale di cui al comma 4, lettera d).
 8. Ai componenti dell'Osservatorio non spetta alcun compenso e rimborso spese.
 9. La Giunta regionale con proprio atto disciplina il funzionamento dell'Osservatorio e individua la struttura regionale di supporto dello stesso.».
- La legge 12 marzo 1999, n. 68, recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” (pubblicata nel S.O. alla G.U. 23 marzo 1999, n. 68), è stata modificata da: decreto legge 20 dicembre 1999, n. 484 (in G.U. 21 dicembre 1999, n. 298), convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2000, n. 27 (in G.U. 19 febbraio 2000, n. 41), legge 23 dicembre 2000, n. 388 (in S.O. alla G.U. 29 dicembre 2000, n. 302), legge 27 dicembre 2006, n. 296 (in S.O. alla G.U. 27 dicembre 2006, n. 299), legge 24 dicembre 2007, n. 247 (in G.U. 29 dicembre 2007, n. 301), decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (in S.O. alla G.U. 25 giugno 2008, n. 147), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (in S.O. alla G.U. 21 agosto 2008, n. 195), decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (in S.O. alla G.U. 8 maggio 2010, n. 106), decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 (in G.U. 13 maggio 2011, n. 110), convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 (in G.U. 12 luglio 2011, n. 160), decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (in G.U. 13 agosto 2011, n. 188), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 (in G.U. 16 settembre 2011, n. 216), decreto legge 22 giugno 2012, n. 86 (in S.O. alla G.U. 26 giugno 2012, n. 147), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (in S.O. alla G.U. 11 agosto 2012, n. 187), legge 28 giugno 2012, n. 92 (in S.O. alla G.U. 3 luglio 2012, n. 153), decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 (in S.O. alla G.U. 19 ottobre 2012, n. 245), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 (in S.O. alla G.U. 18 dicembre 2012, n. 294), decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 (in G.U. 24 giugno 2014, n. 144), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 (in S.O. alla G.U. 18 agosto 2014, n. 190), decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 (in S.O. alla G.U. 23 settembre 2015, n. 221), decreto legislativo 24 settembre 2016, n. 185 (in G.U. 7 ottobre 2016, n. 235), decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244 (in G.U. 30

dicembre 2016, n. 304), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 (in S.O. alla G.U. 28 febbraio 2017, n. 49) e decreto legge 3 settembre 2019, n. 101 (in G.U. 4 settembre 2019, n. 207), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128 (in G.U. 2 novembre 2019, n. 257).

Si riporta il testo dell'art. 17:

«Art. 17.
(Obbligo di certificazione)

1. Le imprese, sia pubbliche sia private, qualora partecipino a bandi per appalti pubblici o intrattengono rapporti convenzionali o di concessione con pubbliche amministrazioni, sono tenute a presentare preventivamente alle stesse la dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, pena l'esclusione.».

- Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 1 marzo 2006, n. 67, recante "Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni" (pubblicata nella G.U. 6 marzo 2006, n. 54):

«2.
Nozione di discriminazione.

1. Il principio di parità di trattamento comporta che non può essere praticata alcuna discriminazione in pregiudizio delle persone con disabilità.
2. Si ha discriminazione diretta quando, per motivi connessi alla disabilità, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata una persona non disabile in situazione analoga.
3. Si ha discriminazione indiretta quando una disposizione, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono una persona con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto ad altre persone.
4. Sono, altresì, considerati come discriminazioni le molestie ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per motivi connessi alla disabilità, che violano la dignità e la libertà di una persona con disabilità, ovvero creano un clima di intimidazione, di umiliazione e di ostilità nei suoi confronti.».

Nota all'art. 5, commi 1, 2 e 4:

- La legge regionale 21 marzo 1995, n. 11, recante "Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi" (pubblicata nel B.U.R. 29 marzo 1995, n. 16, E.S.), è stata modificata ed integrata con leggi regionali 30 giugno 1999, n. 18 (in B.U.R. 7 luglio 1999, n. 38), 21 marzo 1997, n. 8 (in B.U.R. 26 marzo 1997, n. 8), 29 marzo 2007, n. 8 (in S.S. n. 2 al B.U.R. 30 marzo 2007, n. 14), 28 novembre 2014, n. 25 (in B.U.R. 3 dicembre 2014, n. 56), 24 novembre 2017, n. 17 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 29 novembre 2017, n. 52), 1 agosto 2019, n. 6 (in S.S. al B.U.R. 5 agosto 2019, n. 39), 20 marzo 2020, n. 1 (in S.S. n. 1 al B.U.R. 25 marzo 2020, n. 20), 28 novembre 2020, n. 12 (in S.S. al B.U.R. 28 novembre 2020, n. 91), 8 marzo 2021, n. 3 (in S.S. n. 1 al B.U.R. 10 marzo 2021, n. 16) e 20 dicembre 2021, n. 17 (in B.U.R. 29 dicembre 2021, n. 76).

Il testo degli artt. 3, 3 bis e 4 è il seguente:

«Art. 3
Cause di esclusione.

1. Salvo diversa disposizione di legge, non possono essere candidati o comunque non possono ricoprire gli incarichi di cui alla presente legge:

- a) i membri del Parlamento nazionale ed europeo e i consiglieri regionali;
- b) i dipendenti regionali addetti ad un ufficio che assolve a mansioni di controllo o vigilanza sugli enti, istituti od organismi cui si riferisce la nomina o designazione o che vi sono stati addetti nell'anno antecedente la nomina medesima;
- c) i membri di organi consultivi cui compete di esprimere parere sui provvedimenti degli enti, istituti od organismi cui si riferisce la nomina o designazione;
- d) coloro che prestano, non sporadicamente, consulenza alla Regione o agli enti, società od organismi soggetti a controllo regionale o siano legati agli stessi da rapporti di collaborazione continuativa;
- e) i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati o procuratori dello Stato, gli appartenenti alle forze armate in servizio permanente effettivo;
- f) i membri delle segreterie regionali di partiti e di movimenti politici;
- f-bis) coloro che si trovino in stato di interdizione legale ovvero di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- f-ter) coloro che siano stati condannati con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione, a pena detentiva per uno dei reati previsti nel decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) oppure alla reclusione per uno dei reati previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa);
- f-quater) coloro che si trovino in una delle situazioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190), salvi gli effetti della riabilitazione;

f-quinquies) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva per violazione della legge 25 gennaio 1982, n. 17 (Norme di attuazione dell'art. 18 della Costituzione in materia di associazioni segrete e scioglimento della associazione denominata Loggia P2).

2. [Non possono essere nominati agli incarichi di competenza regionale coloro che si trovino nelle condizioni previste all'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni o che abbiano riportato condanne penali, per reati societari, fallimentari o bancari].

3. [Alle persone nominate ad incarichi di competenza regionale si applicano le disposizioni in tema di incompatibilità previste per i consiglieri regionali].

4. Le cause di esclusione di cui al presente articolo, qualora si verifichino successivamente al conferimento dell'incarico, comportano la decadenza dall'incarico stesso.

5.

Art. 3 bis
Cause di incompatibilità.

1. Fatte salve eventuali incompatibilità prescritte da leggi dello Stato e da altre specifiche leggi regionali in relazione alla funzione da conferire, è incompatibile con le nomine e designazioni di cui alla presente legge:

a) colui che ha parte direttamente o indirettamente, in servizi, esazione di diritti, somministrazioni o appalti nell'interesse dell'ente o organismo cui si riferisce la nomina o designazione o nell'interesse della Regione;

b) colui che presta opera di consulenza a favore dell'ente o organismo cui si riferisce la nomina o designazione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera d);

c) colui che ha lite pendente in quanto parte in un procedimento civile od amministrativo con l'ente o organismo cui si riferisce la nomina o la designazione oppure con la Regione;

d) colui che ha parte in attività di carattere imprenditoriale, commerciale o professionale riguardanti l'ente o organismo cui si riferisce la nomina o designazione e che possa trarre vantaggio diretto dalle decisioni del soggetto medesimo; egualmente la nomina o la designazione è preclusa se nelle attività suddette hanno parte il coniuge o i parenti o affini entro il secondo grado;

e) colui che per fatti compiuti, allorché era amministratore o impiegato dell'ente o organismo cui si riferisce la nomina o designazione ovvero di istituto o azienda da essi dipendenti o vigilati, è stato con sentenza passata in giudicato dichiarato responsabile verso l'ente o organismo, istituto o azienda e non ha ancora estinto il debito;

f) colui che, avendo un debito liquido ed esigibile verso l'ente o organismo cui si riferisce la nomina o designazione ovvero verso istituto o azienda da essi dipendenti, è stato legalmente messo in mora;

g) colui che non ha reso il conto finanziario o di amministrazione di una gestione riguardante l'ente o organismo cui si riferisce la nomina o designazione.

2. È altresì incompatibile con le nomine e designazioni di cui alla presente legge, colui che la Corte dei Conti ha condannato con sentenza definitiva al risarcimento di un danno per responsabilità amministrativa e non ha ancora estinto il debito.

Art. 4
Divieto di cumulo-reincarichi.

1. Le nomine di cui alla presente legge non sono cumulabili, fatto salvo quanto previsto al comma 4-ter.

2. In caso di cumulo l'organo che ha provveduto alla nomina invita immediatamente l'interessato ad optare per uno degli incarichi nei quindici giorni successivi al ricevimento dell'avviso.

3. Decorso inutilmente tale termine, si decade dall'ultimo incarico conseguito.

4. Nessun cittadino può permanere nel medesimo incarico per un periodo eccedente, di norma, i due mandati, e comunque non superiore a dieci anni.

4-bis. Il limite temporale di cui al comma 4 non si applica agli incarichi svolti a titolo gratuito.

4-ter. Sono cumulabili gli incarichi di revisore unico o di membro effettivo di collegio sindacale o di revisione contabile fino a un massimo di due. L'incarico di revisore o sindaco supplente è sempre cumulabile con altri incarichi conferiti ai sensi della presente legge. In caso di cessazione anticipata del mandato per qualsiasi causa del revisore o sindaco effettivo, il supplente subentra immediatamente fino alla sostituzione del componente effettivo, da effettuare entro i termini previsti dalla presente legge e nel caso di società partecipate dalla regione, nel rispetto delle disposizioni del codice civile.».

Nota all'art. 7:

- Per la legge regionale 21 marzo 1995, n. 11, si veda la nota all'art. 5, commi 1, 2 e 4.